

Codice A1906A

D.D. 27 maggio 2024, n. 208

R.D. 1443/1927 - Domanda di rinnovo della Concessione mineraria denominata 'Cumiona' per caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellane e terraglie forti, con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e del D.lgs. 42/2004 con procedimento unico, situata nel territorio del Comune di Borgomanero (NO). Proponente: SAVOINI GMG S.r.l. Cod. C0036N.



ATTO DD 208/A1906A/2024

DEL 27/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: R.D. 1443/1927 - Domanda di rinnovo della Concessione mineraria denominata 'Cumiona' per caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellane e terraglie forti, con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e del D.lgs. 42/2004 con procedimento unico, situata nel territorio del Comune di Borgomanero (NO). Proponente: SAVOINI GMG S.r.l. Cod. C0036N.

Visto:

l'istanza pervenuta in data 03 ottobre 2023 con prot. n. 11729/A1906A, presentata dal Legale rappresentante della società SAVOINI GMG S.r.l. con sede legale in Borgomanero (NO), via Pozzi n. 5, C.A.P. 28021, C.F. e P.I. n. IT01231000033, di rinnovo per 5 anni della Concessione mineraria denominata 'Cumiona' per caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellane e terraglie forti, situata nel territorio del Comune di Borgomanero (NO), con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e del D.lgs. 42/2004 tramite procedimento unico, e rimodulazione delle fidejussioni in essere relativamente ai recuperi già realizzati;

la Determinazione Dirigenziale n. 302/A1906A/2019 del 17 maggio 2019 – successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 447/A1906A/2019 del 25 luglio 2019 - con cui è stato accordato alla Società Savoini rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. s.a.s., con sede legale in Borgomanero (NO), via S. Domenico Savio n. 27, il rinnovo dell'autorizzazione per la Concessione mineraria denominata 'Cumiona' per caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellane e terraglie forti, situata nel territorio del Comune di Borgomanero (NO) fino alla data del 16 giugno 2024;

la Delibera di Giunta Regionale n. 41-6960 del 23 dicembre 2013 con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per la Concessione mineraria denominata 'Cumiona', con validità di anni 15 e scadenza prevista per il mese di dicembre 2028;

Preso atto che:

con nota prot. n. 12810/A1906A del 23 ottobre 2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990;

la domanda di rinnovo della Concessione mineraria e gli allegati tecnici sono stati pubblicati all'albo pretorio online del Comune di Borgomanero (NO) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09 novembre 2023, previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e nel periodo previsto non sono state presentate opposizioni;

in data 10 gennaio 2024 è stato effettuato un sopralluogo sul sito della miniera, con contestuale svolgimento della Conferenza di Servizi in modalità sincrona presso il Comune di Borgomanero (NO), con la partecipazione in presenza dei rappresentanti dei seguenti Enti: Provincia di Novara, Comune di Borgomanero, Regione Piemonte Direzione A18000 - Settore A1819B – Geologico;

con nota prot. 545/A1906A del 16/01/2024 è stato trasmesso al Proponente il verbale della Conferenza dei Servizi, congiuntamente alle richieste di integrazioni pervenute da parte della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Tecnico Piemonte Nord con prot. 14165 del 16/11/2023 e dalla Provincia di Novara con prot. 432 del 12/01/2024;

in data 15 marzo 2024, con prot. 3307/A1906A, il Proponente ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti;

con nota prot. 3497/A1906A del 19 marzo 2024 è stata convocata la Conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona, a seguito della quale sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli, che si allegano:

- Autorizzazione Paesaggistica n° 30/2023 del 15 dicembre 2023, rilasciata dal Comune di Borgomanero (NO) a favore della ditta Savoini GMG s.r.l.;
- Parere favorevole con prescrizioni pervenuto con nota prot. n. 3870/A1906A del 28 marzo 2024 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico;
- Parere favorevole con prescrizioni pervenuto con nota n. 4504/A1906A del 12 aprile 2024 della Provincia di Novara, Settore Ambiente - Difesa del suolo - Funzione Deleghe Regionali Ambiente;
- Parere favorevole con prescrizioni pervenuto con nota n. 5084/A1906A del 23 aprile 2024 della Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Tecnico Piemonte Nord.

con nota prot. 6649/A1906A del 23 maggio 2024, il Proponente ha trasmesso una relazione integrativa volta a specificare la necessità di rimodulazione delle fidejussioni in atto, chiarendo i lavori eseguiti ed i relativi costi per ciascuna Fase di recupero sia del cantiere denominato 'Montalto' che del cantiere denominato 'Cantiere 3'.

Tutto ciò premesso:

visti gli atti d'ufficio e le risultanze della Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L. 241/1990;

ritenuto di poter autorizzare ai sensi del R.D. 1443/1927 il progetto di rinnovo della Concessione mineraria denominata 'Cumiona' per caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellane e terraglie forti, situata nel territorio del Comune di Borgomanero (NO) con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e D.Lgs. 42/2004, tramite procedimento unico, alle seguenti condizioni:

l'area di coltivazione autorizzata, interna alla Concessione mineraria, interessa i seguenti terreni censiti al N.C.T. del Comune di Borgomanero (NO):

- Area denominata 'CANTIERE TRE': Foglio 13, mappali: 87, 88, 89, 90, 91, 92parte, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 706
- Area denominata 'CANTIERE MONTALTO': Foglio 13, mappali: 7parte, 29parte, 80parte, 81, 82, 83, 84, 85parte, 86parte, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129parte, 130parte, 131parte, 132, 133, 134parte, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141parte, 142parte, 143parte, 144parte, 145parte, 146parte, 147, 148parte, 149parte, 150parte, 151parte, 152parte, 153, 154, 155, 609parte, 610, 611, 612, 629, 630, 631parte

Il Concessionario è tenuto a:

- a. dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalle Determinazioni Dirigenziali n. 302/A1906A/2019 del 17 maggio 2019 e n. 447/A1906A/2019 del 25 luglio 2019, e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 41-6960 del 23 dicembre 2013 relativa al giudizio di compatibilità ambientale;
- b. informare, ogni 12 mesi, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
- c. conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;
- d. fornire ai funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- e. attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;
- f. far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;
- g. qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato con le Determinazioni Dirigenziali n. 302/A1906A/2019 del 17 maggio 2019 e n. 447/A1906A/2019 del 25 luglio 2019, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere l'avvio di una nuova procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della l.r. 13/2023;
- h. nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi all'ufficio regionale di competenza per la necessaria assistenza;
- i. il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- j. in attuazione del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e del punto 2 dell'Allegato alla d.g.r. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019, citata in premessa, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto autorizzativo conclusivo il titolare della concessione mineraria deve presentare due fidejussioni, tramite polizza assicurativa o bancaria a favore dell'Amministrazione regionale, dell'importo rispettivamente di € 396.100,00 (euro trecentonovantaseimilacent/00) per i lavori di recupero morfologico e ambientale – Fase 1 dei cantieri 'Montalto' e 'Cantiere 3', e di € 366.000,00 (euro trecentosessantaseimila/00) per i lavori di recupero morfologico e ambientale – Fasi 2 e 3 dei cantieri 'Montalto' e 'Cantiere 3'. Le garanzie richieste aggiornano e sostituiscono le polizze n. 2281139 del 12/02/2020 e 3083015918826 del 07/09/2023, che verranno liberate dopo la ricezione delle nuove polizze con gli importi sopra menzionati;
- k. il titolare dovrà inoltre:
 - ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico e ai sensi del D.lgs. 42/2004 sul vincolo paesaggistico, che si allegano:
 - i. Autorizzazione Paesaggistica n° 30/2023 del 15 dicembre 2023, rilasciata dal Comune di Borgomanero (NO) a favore della ditta Savoini GMG s.r.l.;
 - ii. Parere prot. n. 3870/A1906A del 28 marzo 2024 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del

suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico;

iii. Parere prot. n. 5084/A1906A del 23 aprile 2024 della Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Tecnico Piemonte Nord;

iv. Parere prot. n. 4504/A1906A del 12 aprile 2024 della Provincia di Novara, Settore Ambiente - Difesa del suolo - Funzione Deleghe Regionali Ambiente;

- ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. n.128/1959 e dal D.Lgs. 624/1996 in materia di sicurezza e igiene del lavoro nelle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo;
- corrispondere ai sensi del R.D. 1443/1927 il diritto annuo anticipato di € 2.681,64 (euro duemilaseicentoottantuno/64) *omissis* pari a € 51,57 per ettaro o frazione di ettaro moltiplicato per gli ettari di superficie della Concessione mineraria. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante l'applicativo PiemontePay, utilizzando il codice IUV che sarà inviato dall'Autorità competente;
- corrispondere ai sensi del comma 3, lettera d) e comma 6, lettera d) dell'art. 26 della l.r. 23/2016, l'onere del diritto di escavazione calcolato in base ai m³ di materiale estratti nell'anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018.

Attestato che il presente Provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 1443/1927: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- Legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario";
- Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;
- D.P.R. 382/1994 sulla "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale";
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- D.D.P.P.C.M. attuativi del d.lgs. 112/1998 in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle Regioni;
- L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed

agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- D.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale" con le modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017;
- D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- Art. 17 della l.r. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Comma 3, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016: "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" nel quale si dispone che i titolari delle concessioni di miniere di minerali appartenenti alla 1^a categoria definita dal R.D. 1443/1927 versano un onere per il diritto di escavazione quantificato in base ai metri cubi di materiale estratto nell'anno;
- Comma 6, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016 sopra citata in base al quale l'onere del diritto di escavazione per i minerali di miniera è ripartito nella misura del 70 % al Comune/i dove è insediata l'attività estrattiva e il 30 % alla Regione;
- D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018 che definisce le modalità di applicazione dell'onere del diritto di escavazione per la coltivazione delle cave e delle miniere;
- D.G.R. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019: "Art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie";
- L.R. n.13 del 19 luglio 2023: "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";
- D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026";
- Determinazione Dirigenziale n. A19_81 del 01 marzo 2024: "Aggiornamento annuale dei canoni di Concessione mineraria anno 2024 ai sensi delle leggi 24 dicembre 1993, n. 537, 23 dicembre 1994, n. 724 e del D.M. 2 marzo 1998, n. 258";
- D.G.R. 29 marzo 2024, n. 14-8374 Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4: "Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA)";

determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. Alla società SAVOINI GMG S.r.l. con sede legale in Borgomanero (NO), via Pozzi n. 5, C.A.P. 28021, C.F. e P.I. n. IT01231000033, è accordato il rinnovo della Concessione mineraria denominata 'Cumiona' per caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellane e terraglie forti, situata nel territorio del Comune di Borgomanero (NO), con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e del D.lgs. 42/2004 tramite procedimento unico, e rimodulazione delle fidejussioni in essere relativamente ai recuperi già realizzati;

Il rinnovo è accordato per anni 5 a decorrere dalla data della presente determinazione.

Considerato che il giudizio di compatibilità ambientale ha scadenza il 23 dicembre 2028, entro tale data il proponente è tenuto a richiedere la proroga del citato giudizio per il completamento del progetto.

2. L'area di concessione è pari a 51,40 ettari, resta invariata ed è quella descritta nel verbale di delimitazione allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 237 del 22 giugno 2011. L'area di coltivazione autorizzata, interna alla concessione mineraria, interessa i seguenti terreni censiti al N.C.T. del Comune di Borgomanero (NO):

- Area denominata 'CANTIERE TRE': Foglio 13, mappali: 87, 88, 89, 90, 91, 92parte, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 706
- Area denominata 'CANTIERE MONTALTO': Foglio 13, mappali: 7parte, 29parte, 80parte, 81, 82, 83, 84, 85parte, 86parte, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129parte, 130parte, 131parte, 132, 133, 134parte, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141parte, 142parte, 143parte, 144parte, 145parte, 146parte, 147, 148parte, 149parte, 150parte, 151parte, 152parte, 153, 154, 155, 609parte, 610, 611, 612, 629, 630, 631parte

3. Il titolare deve ottemperare alle seguenti condizioni, espresse in premessa:

3.1. in attuazione del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e del punto 2 dell'Allegato alla d.g.r. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019, citata in premessa, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto autorizzativo conclusivo il titolare della concessione mineraria deve presentare due fidejussioni, tramite polizza assicurativa o bancaria a favore dell'Amministrazione regionale, dell'importo rispettivamente di € 396.100,00 (euro trecentonovantaseimilacent/00) per i lavori di recupero morfologico e ambientale – Fase 1 dei cantieri 'Montalto' e 'Cantiere 3', e di € 366.000,00 (euro trecentosessantaseimila/00) per i lavori di recupero morfologico e ambientale – Fasi 2 e 3 dei cantieri 'Montalto' e 'Cantiere 3'. Le garanzie richieste aggiornano e sostituiscono le polizze n. 2281139 del 12/02/2020 e 3083015918826 del 07/09/2023, che verranno liberate dopo la ricezione delle nuove polizze con gli importi sopra menzionati. I contratti di fidejussione devono contenere le specifiche indicate al punto 3 dell'Allegato alla D.G.R. n. 17 - 8699 del 05 aprile 2019 e gli estremi del presente atto di concessione. In difetto la presente autorizzazione non è efficace;

3.2. ottemperare alle condizioni ambientali riportate nell'allegato A della D.G.R. 41-6960 del 23 dicembre 2013 di conclusione positiva della procedura di VIA ai sensi della l.r. 40/1998;

3.3. ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico e sul vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004, che si allegano:

- i. Autorizzazione Paesaggistica n° 30/2023 del 15 dicembre 2023, rilasciata dal Comune di Borgomanero (NO) a favore della ditta Savoini GMG s.r.l. - allegato A;
- ii. Parere prot. n. 3870/A1906A del 28 marzo 2024 della Direzione OO. PP., Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico, - allegato B;
- iii. Parere prot. n. 5084/A1906A del 23 aprile 2024 della Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Tecnico Piemonte Nord, - allegato C;
- iv. Parere prot. n. 4504/A1906A del 12 aprile 2024 della Provincia di Novara, Settore Ambiente -

Difesa del suolo - Funzione Deleghe Regionali Ambiente, -allegato D;

3.4. ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. n.128/1959 e dal D.Lgs. 624/1996 in materia di sicurezza e igiene del lavoro nelle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo;

3.5. corrispondere ai sensi del R.D. 1443/1927 il diritto annuo anticipato di € 2.681,64 (euro duemilaseicentoottantuno/64) *omissis* pari a € 51,57 per ettaro o frazione di ettaro moltiplicato per gli ettari di superficie. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante l'applicativo PiemontePay, utilizzando il codice IUV che sarà inviato dall'Autorità competente;

3.6. corrispondere ai sensi del comma 3, lettera d) e comma 6, lettera d) dell'art. 26 della l.r. 23/2016, l'onere del diritto di escavazione calcolato in base ai m³ di materiale estratti nell'anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018;

3.7. qualora in sede operativa risultasse necessario modificare sostanzialmente il progetto, il proponente è tenuto a richiedere all'Autorità competente l'avvio di una nuova procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della l.r. 13/2023;

3.8. nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi all'ufficio regionale di competenza per la necessaria assistenza.

Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

La presente determinazione sarà inviata al Proponente e ai soggetti interessati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)

Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Autorizzazione_paesaggistica_n._30_del_15.12.2023.pdf
2. Prot._3870_del_28.03.2024_Parere_geologico.pdf
3. Prot._5084_del_23.04.2024_Parere_Tecnico_Piemonte_Nord.pdf
4. Prot._4504_del_12.04.2024_Parere_Provincia_di_Novara.pdf



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

AREA TECNICA
SETTORE URBANISTICO
Per informazioni rivolgersi:
Geom. Monica Lorenzon
TEL. 0322837726

Prot. N. 54867

Addì, 15/12/2023

Spett.le
**SUAP BORGOMANERO PORTALE
IMPRESAINUNGIORNO**

Spett.le
**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI**
PIAZZA SAN GIOVANNI, 2
10122 TORINO TO

OGGETTO: Autorizzazione Paesaggistica n. **30/2023 del 15/12/2023** in subdelega L.R. 32/08 e s.m. ed i. - *Procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi del D.P.R. 31/2017.*

Istanza: **SAVOINI GIUSEPPE MICHELE Amministratore della SAVOINI GMG SRL.**

Intervento: "PRATICA N. 01231000033-04092023-0951 - SUAP 1057 - 01231000033 SAVOINI GMG S.R.L.- Rinnovo Autorizzazione Paesaggistica n. 16 del 23/04/2019 "Rinnovo della Concessione Mineraria "Cumiona" per minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C., argille per porcellane e terraglia forte", senza alcuna modifica rispetto a quanto precedentemente autorizzato".

Ubicazione: sito nel Comune di Borgomanero in Località Cumiona.

Con riferimento all'oggetto, si provvede a trasmettere Autorizzazione Paesaggistica in subdelega n. **30/2023 del 15/12/2023**.

Si coglie l'occasione per informare che la predetta autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 167 del D.Lvo n. 42/2004 e s. m. ed i. e. dell'art. 3 della L.R. n. 32/2008 e s. m. ed i., esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico ambientale dell'intervento proposto e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Distinti Saluti.

Il Dirigente Area Tecnica
(Arch. Paolo Volpe)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce cartaceo e firma autografa



prot. n. 54867

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

N. 30 del 15/12/2023

in virtù di subdelega di funzioni amministrative nelle zone soggette a vincolo ai sensi della parte III del D.Lvo n. 42 del 22.01.2004 e s.m. ed i. per un intervento di lieve entità assoggettato a procedimento semplificato ai sensi del DPR 31/2017

Istanza: Sig. **SAVOINI GIUSEPPE MICHELE** Amministratore della **SAVOINI GMG SRL con sede legale in Borgomanero, Via Pozzi 5**

Intervento: "Rinnovo Autorizzazione Paesaggistica n. 16 del 23/04/2019 "Rinnovo della Concessione Mineraria "Cumiona" per minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C., argille per porcellane e terraglia forte", senza alcuna modifica rispetto a quanto precedentemente autorizzato".

Ubicazione: sito nel Comune di Borgomanero in Località Cumiona

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA – SETTORE URBANISTICO

Ai sensi dell'art. 107 e 109 del D. Lvo n. 267 del 18.08.2000;

Premesso che il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i. "Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici allo Stato ed alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte Terza del medesimo Codice.

Vista la Legge Regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 e s. m. ed i. "Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137)", che delega ai Comuni dotati di Commissione Locale per il Paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela paesaggistica, ad eccezione degli interventi di competenza regionale elencati all'art. 3, comma 1 della stessa legge, per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione.

Considerato che il Comune di Borgomanero con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 3 marzo 2009 (immediatamente eseguibile) ha approvato il regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, successivamente nominata Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 30.03.2009 (immediatamente eseguibile).

Considerato altresì che il Comune di Borgomanero con Determina Dirigenziale n. 38/SU (n. Reg. Gen. 397) del 27 marzo 2009, in ottemperanza a quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 con riferimento al D.Lvo n. 42/04 e s. m. ed i., ha individuato due differenti Responsabili del Procedimento al fine di differenziare il procedimento urbanistico-edilizio da quello paesaggistico.

Dato atto che con Determinazione Regionale n. 172 del 27.04.2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 in data 21.05.2009, il Comune di Borgomanero è stato inserito nell'elenco dei Comuni che, istituendo la Commissione Locale per il Paesaggio, hanno assolto alle condizioni richieste dal D.Lvo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i. e dalla L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008 e s. m. ed i. ed è pertanto subdelegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche non di competenza regionale.

Visto il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante indicazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".



Città di Borgomanero

Vista l'istanza presentata in data 03/10/2023 prot. n. 44105/2023 e successive integrazioni del 20/11/2023, da parte della dello SUAP BORGOMANERO PORTALE IMPRESAINUNGIORNO per conto del Sig. SAVOINI GIUSEPPE MICHELE Amministratore della SAVOINI GMG SRL al fine di ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica in virtù di Subdelega per effettuare i lavori di: Rinnovo Autorizzazione Paesaggistica n. 16 del 23/04/2019 "Rinnovo della Concessione Mineraria "Cumiona" per minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C., argille per porcellane e terraglia forte", senza alcuna modifica rispetto a quanto precedentemente autorizzato presso il Comune di Borgomanero in Località Cumiona.

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegati all'istanza a firma del progettista Barbaresco Paolo con studio in Moncalieri, Via della Vittoria 9.

Rilevato che l'area oggetto di intervento ricade nel vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lvo n. 42 del 22.01.2004, art. 142, comma 1, lettera g), ("Area boscata").

Verificato che l'intervento proposto non è ricompreso tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, elencati all'articolo 149 del D.Lvo n. 42 del 22.01.2004 e s. m. ed i. ed all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 32 del 01.12.2008 e s. m. ed i. e nell'Allegato A del D.P.R. 31/2017.

Verificato che l'intervento proposto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione e che pertanto l'intervento stesso rientra tra quelli di competenza comunale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 32 del 01.12.2008 e s. m. ed i..

Verificato altresì che l'intervento ricade tra quelli di lieve entità elencati nell'Allegato B al D.P.R. 31/2017 e pertanto assoggettato a procedimento autorizzatorio semplificato.

Accertata la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni di cui al Piano Paesaggistico Regionale Piemonte approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 pubblicata sul B.U.R. n. 42 supplemento ordinario n. 1 del 19 ottobre 2017.

Dato atto che la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 11/10/2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D.Lvo 42/04 e s. m. ed i. e dell'art. 4 comma 1 della L.R. 32/08 e s. m. ed i., poiché le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche dell'immobile e dell'intorno nel rispetto delle prescrizioni dettate nella Determina di Giunta Regionale n. 41-6960 del 23 dicembre 2013.

Ricordato che con nota del 23/11/2023 prot. 51689 si è provveduto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento.

Ricordato altresì che con nota del 23/11/2023 prot. 51692 si è provveduto a richiedere parere vincolante alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio-Ossola e Vercelli e che la stessa ha ricevuto la documentazione in data 23/11/2023.

Dato atto che entro il termine previsto dall'art. 11 comma 5 del D.P.R. 31/17 non è pervenuto il parere da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio-Ossola e Vercelli.

Visto che l'art. 11 comma 9 del D.P.R. 31/17 prevede che decorsi inutilmente i termini senza che il Soprintendente abbia reso il parere vincolante, si forma il silenzio assenso e l'Amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Dato atto che le opere così come preventivate non provocano pregiudizio all'immobile ed al contesto esistente nel rispetto delle prescrizioni dettate nella Determina di Giunta Regionale n. 41-6960 del 23 dicembre 2013.

Visto il D.Lvo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i. "Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Vista la L.R. n. 20 del 3 aprile 1989 e s. m. ed i..

Visto il D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

Vista la L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008 n. 32 e s. m. ed i.



Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017.

Vista la D. C. R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 pubblicata sul B.U.R. n. 42 supplemento ordinario n. 1 del 19 ottobre 2017.

Visto il versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 30,00 effettuato in data 23/10/2023

A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art. 146 del D.Lvo n. 42/04 e s. m. ed i. e del D.P.R. 31/2017 il **Sig. SAVOINI GIUSEPPE MICHELE Amministratore della SAVOINI GMG SRL**, all'esecuzione degli interventi come da progetto presentato ed allegato al presente atto, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni particolari:

1. nel rispetto delle prescrizioni dettate nella Determina di Giunta Regionale n. 41-6960 del 23 dicembre 2013.
2. L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
3. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
4. La presente autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ai sensi dell'art. 146 del D.Lvo n. 42/2004 e s. m. ed i. e dell'art. 3 della L.R. n. 32/2008 e s. m. ed i. e del D.P.R. 31/2017, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico ambientale dell'intervento proposto e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.
5. Ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lvo n. 42 del 22.01.2004 e s. m. ed i., una copia della presente Autorizzazione Paesaggistica, viene contestualmente trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbanò Cusio-Ossola e Vercelli.
6. Ai sensi della dell'art. 15, comma 1 bis, della L.R. n. 20/1989 e s.m. ed i., una copia dell' Autorizzazione Paesaggistica rilasciata, unitamente al parere della Commissione Locale per il Paesaggio ed al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbanò Cusio-Ossola e Vercelli viene altresì trasmessa trimestralmente alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio- Settore Territorio e Paesaggio.
7. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Borgomanerò, lì 15/12/2023

Il Dirigente Area Tecnica
(Arch. Paolo Volpe)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce cartaceo e firma autografa



SCHEDA DEL PAESAGGIO

ALLEGATA ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA N. 30/2023 DEL 15/12/2023

Scheda riassuntiva dei dati inerenti l'applicazione della sub-delega ai sensi della L. R. n. 32 del 1 dicembre 2008 e s. m. ed i.

Istanza: **Sig. SAVOINI GIUSEPPE MICHELE Amministratore della ditta SAVOINI GMG SRL con sede legale a Borgomanero, Via Pozzi 5**

Intervento: "Rinnovo Autorizzazione Paesaggistica n. 16 del 23/04/2019 "Rinnovo della Concessione Mineraria "Cumiona" per minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C., argille per porcellane e terraglia forte", senza alcuna modifica rispetto a quanto precedentemente autorizzato".

Ubicazione: sito nel Comune di Borgomanero in Località Cumiona

1. RAGIONE DEL/DEI VINCOLI PAESAGGISTICI:

L'immobile oggetto di intervento ricade nel vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lvo n. 42 del 22.01.2004, art. 142, comma 1, lettera g), ("Area boscata").

2. INDICAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA SUBDELEGA

- a) intervento ricadente nella tipologia di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. 32/08 e s.m. ed i.
- b) motivazioni che legittimano l'applicazione della subdelega.

Area Boscata

(Nel caso di fiumi, torrenti o corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di Legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, indicarne il nome)

3. STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- a) adottato il (Vedasi allegato)
- b) approvato il (Vedasi allegato)

4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

- a) Piano Paesaggistico Regionale

riadottato il 18 maggio 2015 con D.G.R. n. 20-1442

approvato il 3 ottobre 2017 con D. C. R. n. 233-35836 pubblicata sul B.U.R. n. 42 supplemento ordinario n. 1 del 19 ottobre 2017.

- a) Piano d'area

adottato il

approvato il

5. PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

(relative all'istanza del richiedente)

- a) D.G.R./Determinazioni n..... del.....



Città di Borgomanero

b) Autorizzazioni Paesaggistica in subdelega n. 16 del 23/04/2019

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- a) Autorizzazione Paesaggistica in subdelega n. **30/2023 del 15/12/2023**.
 - b) Allegato alla Scheda del paesaggio.
 - c) Copia della Comunicazione di avvio al procedimento trasmessa al richiedente.
 - d) Istanza in bollo.
 - e) Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005.
 - f) Elaborati grafici e fotografici.
 - g) Pareri obbligatori allegati (Copia verbale Commissione Locale per il Paesaggio del 11/10/2023).
 - h) Altri eventuali pareri allegati:
-

7. NOTE

.....

Borgomanero, li 15/12/2023

Il Dirigente Area Tecnica
(Arch. Paolo Volpe)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce cartaceo e firma autografa

Spazio Riservato agli Uffici Regionali



ALLEGATO SCHEDA DEL PAESAGGIO

- Piano Regolatore Generale Comunale – P.R.G.C. - approvato con modifiche ex officio con D.G..R. 21 dicembre 2015 n. 70-2680 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 52 del 31 dicembre 2015;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 24 giugno 2019 – approvazione progetto definitivo variante parziale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m. i.;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 24 giugno 2019 – approvazione progetto definitivo variante parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m. i.;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 22 novembre 2019 – approvazione progetto definitivo variante parziale n. 3 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m. i.;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 23 marzo 2020 - approvazione variante parziale n. 4 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m. i.;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 28 dicembre 2020 – approvazione progetto definitivo variante parziale n. 5 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m. i.;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 31 marzo 2022 - approvazione progetto definitivo variante parziale n. 6 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m. i. e contestuale variante al P.I.P. Resiga approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 14/01/2020;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 31 marzo 2022 - approvazione variante urbanistica inerente la realizzazione dell'opera pubblica relativa al "Tratto di completamento di via Pennaglia con v.le Kennedy - Secondo intervento" di cui all'art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/1977;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 28 ottobre 2022 - approvazione progetto definitivo variante parziale n. 7 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m. i.;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 28 ottobre 2022 - approvazione progetto definitivo variante parziale n. 8 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m. i.;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 30 ottobre 2023 - Modifica n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12 - lettere c) e d) - della L.R. 56/1977 dell'ambito assoggettato a P.I.P. località Beatrice, correzione mero errore materiale e rettifica deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 27 marzo 2023;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30 ottobre 2023 - Approvazione modifica n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12 – lettere c) e d) della L.R. 56/1977 dell'ambito n. 6 assoggettato a Piano Direttore senza modifica del tipo di strumento urbanistico esecutivo.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data	(*)		
Protocollo	(*)	/A1819C	Ala Direzione Regionale A19000
Classificazione	(*)	13.160.70/VINCIDR20/2138/2018C/A1800A	Competitività del Sistema Regionale A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o PEC

Riferimento Prot. n. 3497 del 20/03/2024 (Ns Prot. n.14580 del 20/03/2024) DQ n. 72918/C

OGGETTO: R.D. 1443/1927, L.R. 45/1989, D.lgs. 42/2004 - Domanda di rinnovo della concessione mineraria denominata 'Cumiona', sita nel territorio del Comune di Borgomanero (NO).
Richiedente: SAVOINI GMG s.r.l.

Parere di competenza ai sensi della l.r. 45/1989.

Premessa

L'attività estrattiva nella mineraria per "terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, caolino, argille per porcellana e terraglia forte" denominata "Cumiona" attualmente procede sulla base della concessione mineraria rinnovata alla Società SAVOINI GMG s.r.l. ai sensi del R.D. n. 1443 del 29/07/1927, dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 302 del 17/05/2019, modificata con D.D. n. 447 del 25/07/2019, con scadenza il 15/05/2024.

La Concessione Mineraria denominata "Cumiona" aveva ottenuto giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 rilasciato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale del 23/12/2013, n. 41-6960, della durata di quindici anni.

In data 3/10/2023, la Società SAVOINI GMG s.r.l. aveva presentato al Settore Regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere, con nota prot. n. 11729/A1906, l'istanza tendente ad ottenere il rinnovo senza varianti, ai sensi del R.D. 1443/1927, della Concessione Mineraria denominata "Cumiona" sita nel territorio del Comune di Borgomanero (NO), con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e del d.lgs. 42/2004 con procedimento unico.

La documentazione progettuale era stata inviata al Settore scrivente dal Settore Regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere con nota prot n. 12810 del 24/10/2023 (ns Prot. n.45496 del 24/10/2023); la documentazione di completamento, richiesta con nota prot. 13544 del 08/11/2023, è stata inviata direttamente al Settore scrivente dalla Società SAVOINI GMG s.r.l., via PEC, in data 5/12/2023 (ns prot. n. 52431 del 05/12/2023).

Per le finalità di cui in oggetto Il Settore Regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere, con nota prot n. 15452 del 05/12/2023 (ns Prot. n.52508 del 06/12/2023), aveva convocato, per il giorno 10/01/2024, il sopralluogo congiunto sul sito di intervento e a seguire la prima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria in modalità sincrona simultanea ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i..

In sede di Conferenza era stata formulata una richiesta di integrazioni progettuali, formalizzata con nota di trasmissione prot. n. 545/A1906A del 16 /01/2024.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

Successivamente alla presentazione da parte del proponente della documentazione integrativa (pervenuta al Settore scrivente via PEC, in data 15/03/2023 e protocollata con prot. n. 14055 del 18/03/2024), il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ha convocato, con nota prot. n.3497 del 20/03/2024 (ns Prot. n. 14580 del 20/03/2024), la seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della l. 241/1990, chiedendo agli Enti in indirizzo di trasmettere pareri e autorizzazioni entro e non oltre la data del 02/04/2024.

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce il parere geologico di competenza finalizzato all'emanazione del provvedimento finale ex L.R. 09/08/1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", sulla base di quanto precisato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2018 n. 3/AMB.

Come ricordato da suddetta Circolare, l'istruttoria tecnica condotta si riferisce, per quanto attiene agli aspetti geologici, unicamente alla "compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso ed al regime delle acque superficiali e profonde" e non entra nel merito "della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 per la pubblica e privata incolumità e riferiti all'opera stessa".

Sintetica descrizione del progetto

La concessione mineraria "Cumiona" è ubicata nel territorio del Comune di Borgomanero (NO), circa 2 km a Nord del centro abitato di Maggiora e circa 1,5 km a Nord Ovest della frazione Canuggione di Borgomanero.

L'area di intervento è raggiungibile a partire dalla S.P. 31 "Borgomanero – Prato Sesia", percorrendo, in prossimità della località Baraggione nel Comune di Borgomanero (NO), la strada comunale Via Canale Canuggioni per circa 1 km verso Ovest.

L'area in oggetto si colloca, ad una quota compresa tra 400 e 450 m s.l.m., in corrispondenza dell'estrema propaggine della fascia collinare pedemontana che, gradualmente, si esaurisce nella pianura piemontese. Oggetto di coltivazione risulta essere la porzione superficiale intensamente caolinizzata delle ignimbriti riolitiche costituenti il substrato roccioso.

L'area della concessione è suddivisa in due cantieri: un cantiere principale denominato "Montalto", di 56.000 mq, attualmente oggetto di coltivazione ed un cantiere secondario denominato "Tre", di 25.000 mq, posto a SW del precedente.

Allo stato attuale, è possibile suddividere l'area del cantiere "Montalto" in 2 settori operativi: a Nord-Ovest sono concentrati i lavori di rimodellamento morfologico e di recupero ambientale, mentre verso Nord e verso Est, sono presenti i fronti di scavo in avanzamento. Dal punto di vista morfologico l'area è costituita da un piazzale inferiore a quota media di 403 m s.l.m., da cui parte poi la rampa di accesso ad un secondo piazzale sopraelevato, posto alla quota media di circa 418 m s.l.m.

Le operazioni di coltivazione consistono nell'asportazione, mediante utilizzo di mezzi meccanici, del substrato roccioso alterato e caolinizzato nonché, ove presenti, dei depositi di copertura quaternari sovrastanti che verranno riutilizzati nella fase di recupero ambientale.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

Il progetto autorizzato prevede la coltivazione dei due cantieri "Tre" e "Montalto" nell'arco temporale di quindici anni (tre fasi), con l'asportazione di una volumetria di materiale utile (ricalcolato nel presente progetto) pari a 31.000 mc circa per il cantiere "Tre" (28.000 mc residui alla data della redazione del progetto di rinnovo) e pari a 416.550 mc per il cantiere "Montalto" (205.690 mc residui alla data della redazione del progetto di rinnovo), per un totale di circa 447.550 mc (233.690 mc residui alla data della redazione del progetto di rinnovo). La coltivazione viene condotta con l'ausilio di pala/escavatore a partire dall'alto verso il basso, attraverso la realizzazione di gradonature caratterizzate da alzate con inclinazione non superiore a 41° e altezza non superiore ai 7 m e pedate non inferiori ai 3 m per una pendenza media di inviluppo non superiore ai 34°.

Il recupero ambientale prevede il ritombamento parziale del vuoto estrattivo, utilizzando terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri limitrofi di edilizia privata e pubblica, per un volume complessivo (ricalcolato nel presente progetto) di 225.700 mc (di cui 39.00 mc relativi al cantiere Tre) che determinerà un rialzo del piazzale di coltivazione ed una riprofilatura in riporto, con inclinazione pari a 20°, delle scarpate di scavo. Alla data della redazione del progetto di rinnovo risultano già conferiti nel sito 61.400 mc di terre e rocce da scavo di provenienza esterna a cui vanno aggiunti circa 39.600 mc di terreno vegetale e sterile che sono stati asportati nel corso degli anni e che sono stati già riutilizzati all'interno del sito, nelle aree dove la coltivazione mineraria risultava ultimata.

Per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche, in fase di coltivazione è prevista la realizzazione di un sistema di fossi di regimazione (il principale dei quali posto lungo il confine sud-orientale dell'area di intervento e intercalato con vasche di decantazione), che permettono la raccolta delle acque afferenti il cantiere estrattivo ed il loro successivo convogliamento nell'impluvio naturale posto fra i due cantieri "Tre" e "Montalto". La pendenza del piano finale, debolmente inclinato verso Sud-Est, favorirà lo smaltimento delle acque verso l'opera di regimazione principale.

A coltivazione terminata le vasche di sedimentazione ed i fossi verranno progressivamente colmati di materiale sabbioso e naturalmente colonizzati dalla vegetazione naturale e lo smaltimento delle acque afferenti l'area di intervento recuperata avverrà grazie alla pendenza assegnata alle superfici finali.

Istruttoria

L'istruttoria è stata condotta sulla base dell'analisi della documentazione progettuale, datata settembre 2023, comprensiva della documentazione di completamento datata novembre 2023 e della documentazione integrativa datata marzo 2024. E' stata altresì consultata la documentazione progettuale allegata all'ultima istanza di rinnovo (datata luglio 2018). Lo scrivente ha inoltre preso parte al sopralluogo congiunto sull'area di intervento, che si è svolto in data 10/01/2024.

In sede di istruttoria sono stati consultati i geoportali della Regione Piemonte e di Arpa Piemonte, oltre agli elaborati geologici presentati a corredo della variante di adeguamento al PAI del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Borgomanero PRGC (approvato con DGR n. 70-2680 del 21/12/2015) e in particolare le tavole n.6a "Carta geomorfologica dei dissesti" scla 1.5.000, n.8 "Carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore" e n.12a "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – settore Nord".



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

Dalla “Carta Geomorfologica e dei dissesti” emerge la presenza, all’interno del perimetro della Concessione mineraria, di superfici dissestate da creep in corrispondenza della località Montalto; dalla “Carta della dinamica fluviale e del reticolo Idrografico minore” risultano fenomeni di dilavamento ed erosione lineare in corrispondenza dei corsi d’acqua privati che delimitano l’area di intervento. Dalle consultazioni effettuate e dal sopralluogo effettuato non si sono rilevati altri fenomeni dissestivi in atto o potenziali. L’area non è compresa entro le fasce fluviali o nelle aree inondabili individuate nell’ambito del PAI e del PGRA.

Dall’ultimo sopralluogo congiunto, effettuato in data 10/01/2024, non sono emerse particolari criticità indotte dalla coltivazione, sebbene sia stata rilevata, in corrispondenza del settore nord orientale dell’area di coltivazione, tra i lotti denominati Fase 1 e Fase 2, la presenza di un orizzonte litologico fortemente cementato che rende alquanto difficoltoso l’utilizzo dell’attuale sistema di abbattimento mediante escavatore cingolato.

La documentazione geologica di progetto è riportata all’interno dell’elaborato “Relazione tecnica” datato settembre 2023. Segnatamente, gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e connessi all’idrografia superficiale sono riportati nel capitolo 9 “Aspetti geologici ed idrogeologici” del suddetto elaborato; il quadro del dissesto descritto in tale capitolo è coerente con le consultazioni effettuate dallo scrivente.

Al paragrafo 9.6 “Caratterizzazione dei terreni” dell’elaborato “Relazione tecnica” vengono riportati gli esiti delle prove geotecniche di laboratorio condotte su un campione prelevato sul fronte posto a NW del cantiere “Montalto” che hanno consentito di determinarne le caratteristiche di resistenza al taglio sia in condizioni drenate ($\varphi = 32^\circ$, $c' = 17$ kPa) che in condizioni non drenate ($c_u = 208$ kPa). Nel capitolo 12 “verifiche di stabilità” sono state riportate le verifiche di stabilità dei fronti di scavo (profilo gradonato caratterizzato da alzate di altezza pari a 7 m inclinate di 41° con pendenza di inviluppo pari a 34°) aggiornate al D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle NTC” che hanno determinato fattori di sicurezza superiori a quelli minimi previsti dalla normativa vigente.

In merito alla stabilità delle scarpate di progetto si osserva che non è stata aggiornata alle NTC 2018 la verifica di stabilità delle singole alzate dei gradoni di coltivazione; i fronti di scavo presentano peraltro carattere provvisorio in quanto verranno progressivamente ricoperti dagli interventi di ripristino morfologico previsti in progetto con formazione di un pendio in riporto a bassa pendenza interrotto da piccole berme; inoltre la pendenza di progetto (41°) degli scavi risulta compatibile con le caratteristiche geotecniche dei depositi oggetto di escavazione. Anche la configurazione finale derivante dalle operazioni di ripristino morfologico non è stata verificata ai sensi delle NTC 2018 in quanto caratterizzata da pendenza non superiori ai 20° ; si ritiene a tal proposito che tale pendenza possa essere compatibile con le caratteristiche geotecniche ipotizzabili per i materiali utilizzati per il ripristino morfologico (terre e rocce da scavo) ma che gli stessi debbano essere comunque oggetto di controlli visivi da parte di tecnico specializzato e prove geotecniche di laboratorio finalizzate a verificarne l’idonea granulometria e le caratteristiche geotecniche.

Le verifiche idrauliche delle opere di regimazione sono riportate al capitolo “Regimazione delle acque meteoriche” dell’elaborato “Relazione tecnica”. Per quanto riguarda il progetto di regimazione delle acque meteoriche si osserva che, in fase di coltivazione, la presenza di un fitto sistema di opere di regimazione e la presenza di vasche di sedimentazione in corrispondenza dell’opera di regimazione principale posta lungo il confine sud-orientale dell’area di intervento dovrebbe compensare l’aumento di deflusso indotto dalla presenza delle aree denudate dai lavori



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

di coltivazione. A coltivazione terminata le vasche di sedimentazione ed i fossi verranno progressivamente colmati di materiale sabbioso perdendo la loro funzionalità, ma, a questo punto, la presenza del soprassuolo erbaceo ed arboreo, derivante dal recupero ambientale, dovrebbe rallentare il deflusso delle acque di ruscellamento impedendo l'erosione della coltre più superficiale di terreno, anche in virtù delle basse pendenze assegnate alle superfici finali riprofilate.

Considerazioni conclusive

Vista la documentazione progettuale presentata, si esprime, per quanto di competenza, relativamente alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex L.R. 45/89, parere favorevole in ordine all'istanza di rinnovo della concessione mineraria per "terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, caolino, argille per porcellana e terraglia forte" denominata "Cumiona", sita nel territorio del Comune di Borgomanero (NO), presentata dalla Società SAVOINI GMG s.r.l., secondo quanto previsto dal progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Come previsto dagli elaborati progettuali, le operazioni di coltivazione dovranno essere effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, sempre procedendo dall'alto verso il basso, lasciando gradoni caratterizzati da pedate di larghezza variabile dai 3 ai 5 metri ed alzate con altezze contenute entro i 7 m. La pendenza media di inviluppo dei fronti non dovrà superare i 34° e l'inclinazione massima delle alzate di coltivazione dovrà essere sempre contenuta entro i 41°.
- In fase di coltivazione dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche che le convogli in modo tale da allontanarle dalle scarpate di scavo ed in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione diffusa o concentrata. Ai piazzali ed ai gradoni di coltivazione dovrà essere assegnata una minima pendenza sia in direzione delle canalette di regimazione delle acque, sia nel verso di deflusso delle canalette stesse, compatibile con le pendenze di progetto di queste ultime.
- In generale le operazioni di coltivazione che comportino un arretramento degli scavi dovranno essere sempre effettuate solo successivamente alle operazioni di scopertura della coltre di terreno vegetale ed ad un attento esame delle caratteristiche geotecniche dei depositi presenti e delle condizioni di stabilità del versante.
- Le operazioni di scopertura del giacimento dovranno essere sempre effettuate configurando le scarpate dei depositi di copertura su angoli non superiori a 30° e comunque in modo da garantirne la stabilità nel lungo periodo anche senza la messa in opera di opere di sostegno.
- Qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geologiche-geotecniche difformi a quelle attualmente visibili e documentate, dovrà essere effettuato un adeguato aggiornamento del rilievo geologico del sito estrattivo e della caratterizzazione geotecnica dei materiali oggetto di escavazione, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche geologico-geotecniche differenti rispetto a quelle stimate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche delle scarpate di scavo al fine di garantire le condizioni di



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

stabilità. In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'*art.52* del *D.lgs 624/1996*, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità delle scarpate di scavo.

- Oltre a quanto stabilito dall'articolo 52 del d.lgs. 624/1996 dovrà essere previsto, nella relazione di aggiornamento annuale, un paragrafo dedicato alla descrizione delle condizioni di stabilità globale e, in generale, di erosione dei suoli (comprensiva dell'efficacia della funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche), il tutto in relazione all'equilibrio idrogeologico dell'area di coltivazione e dei suoi intorno; sulla base delle risultanze di tale relazione, il Settore scrivente, si riserva di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne ravvisasse la necessità.
- Le terre e rocce da scavo utilizzate per le operazioni di rimodellamento morfologico dei luoghi dovranno essere sottoposte a controlli visivi da parte di tecnico specializzato e prove geotecniche di laboratorio finalizzate a verificarne l'idonea granulometria e le caratteristiche geotecniche, che dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal progetto e comunque garantire la stabilità dei pendii di neoformazione.
- Appena possibile, si dovrà procedere al recupero ambientale delle scarpate di scavo mediante riprofilatura delle stesse e stesa di uno stato di materiale terroso, di spessore di circa 20-30 cm. Dovrà quindi essere previsto l'immediato rinverdimento mediante tecniche che consentano un rapido e duraturo attecchimento; dovranno essere previsti periodici controlli per verificare lo stato di attecchimento e la necessità di eseguire lavori di manutenzione sulla copertura erbacea ed arbustiva che dovranno in ogni caso essere garantiti per una durata di almeno 3 anni. Qualora in corso d'opera si riscontrassero, nonostante gli accorgimenti adottati, locali instabilizzazioni della coltre di terreno vegetale o difficoltà nell'attecchimento degli interventi di rivegetazione, dovranno essere messe in opera geostuoie antierosive, idoneamente picchettate al terreno, finalizzate alla stabilizzazione delle porzioni corticali.
- Come previsto in progetto, la pendenza finale dei pendii di neoformazione (derivanti dalle operazioni di rimodellamento morfologico) dovrà risultare non superiore a 20°, al fine di garantire, con sufficiente margine di sicurezza, la stabilità del pendio ed agevolare le operazioni di rinverdimento dello stesso.
- Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza almeno per un periodo di 3 anni a partire dal completamento degli interventi di recupero ambientale; le acque raccolte dalle opere di regimazione dovranno essere incanalate, previo passaggio all'interno dei fossi di calma previsti in progetto, entro il rio senza nome posto fra i due cantieri "Tre" e "Montalto" in modo da garantire il più possibile l'invarianza idraulica rispetto alla situazione preesistente e in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale.
- Come indicazione generale relativa alla rete di raccolta e smaltimento delle acque, laddove l'inclinazione delle canalette dovesse essere superiore al 15%, si dovrà provvedere al loro rivestimento. Inoltre, si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta la rete interna all'area della miniera. Sulla base di dette ispezioni il



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie (quali le pulizie delle canalette) ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità.

- Nessun materiale dovrà essere depositato nella rete di smaltimento delle acque o negli impluvi.

*Il Dirigente di Settore
Dott.sa Paola Elena Bernardelli*

*Il funzionario istruttore
Dott. Ing. Geol. Mario Previale*

*Riferimenti del Funzionario istruttore:
Ufficio di Torino, Piazza Piemonte 1
Tel. 011 432 5268; Cel. 335 1289599
e-mail: mario.previale@regione.piemonte.it*



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Data ()*

Prot. n. () /A1617A*

(): metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Class: 13.160.70 ATZVINO/A1600A fasc.1/2023A

Spett.le Regione Piemonte
Settore Polizia Mineraria cave e
miniere A1906

OGGETTO: Rinnovo della Concessione Mineraria denominata "Cumiona" in Comune di Borgomanero (NO) ai sensi del R.D. 1443/1927 e contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e del d.lgs. 42/2004. Proponente: Savoini GMG. s.r.l. Trasmissione parere di competenza L.r. 45/89.

In relazione alla Conferenza di servizi relativa al progetto in oggetto,

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Circolare PGR n. 3/AMB del 31.08.2018;

VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 art. 19 e il Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della medesima legge;

VISTA l'istanza della Ditta tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto, la documentazione progettuale e le successive integrazioni;

VISTA la richiesta di parere da parte del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte pervenuta in data 06/12/2023 prot. 173540;

VISTE le integrazioni presentate dal Richiedente in data 18/03/2024 prot.49039 e in data 12/04/2024 prto. 68922 ;

CONSIDERATO che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Relativo all'esclusivo aspetto forestale di competenza, a termine del disposto di cui alla Circolare PGR. 3/AMB del 31.08.2018 ed ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione degli interventi in oggetto, per una superficie boscata stimata in circa 17536 m², sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, in comune di Borgomanero (NO), in loc.

Vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

*Piazza Piemonte 1
10122 Torino
Tel. 011.4321223*

*Ufficio di Verbania
Via Vittorio Veneto, 109
28922 Verbania
Tel. 0323.589657*

*Il referente: Dott. Federico Pelfini
tel: 3357879403
mail: federico.pelfini@regione.piemonte.it*



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

elena.filamauro@regione.piemonte.it

tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

“Cumiona”, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere gli scavi;
2. per il recupero ambientale, la ricostituzione della copertura boschiva e il ripristino vegetativo dovrà essere utilizzato postime forestale garantito e certificato ai sensi delle normative vigenti utilizzando specie autoctone, con sesto di impianto e densità atte a garantire la ricostituzione di un bosco e di fasce boscate naturaliformi;
3. nelle zone rinaturalizzate dovranno essere effettuate le operazioni di controllo delle specie infestanti, le sostituzioni delle fallanze e le irrigazioni di soccorso per i 5 anni successivi all’impianto;
4. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d’acqua in genere;
5. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
6. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
7. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell’entità della variante;

La trasformazione delle superfici boscate è soggetta ai disposti di cui all’art. 19 della L.R. 4/09. Il soggetto richiedente è tenuto all’invio della comunicazione prevista, almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori di trasformazione, compilando un’autocertificazione attraverso l’utilizzo dell’applicativo web “Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)”, disponibile alla pagina del Sistema Informativo Forestale (SIFOR).

Il presente parere è rilasciato esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell’opera, dall’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall’adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti. Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti ivi contenuti saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Copia del provvedimento finale dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore mentre copia del progetto autorizzato e del provvedimento finale dovranno essere trasmessi a cura della Ditta istante al Gruppo Carabinieri Forestale di Novara per la necessaria attività di controllo.

Vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

*Piazza Piemonte 1
10122 Torino
Tel. 011.4321223*

*Ufficio di Verbania
Via Vittorio Veneto, 109
28922 Verbania
Tel. 0323.589657*

*Il referente: Dott. Federico Pelfini
tel: 3357879403
mail: federico.pelfini@regione.piemonte.it*



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

elena.filamauro@regione.piemonte.it

tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.sa Elena Fila Mauro

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005)

Vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

*Piazza Piemonte 1
10122 Torino
Tel. 011.4321223*

*Ufficio di Verbania
Via Vittorio Veneto, 109
28922 Verbania
Tel. 0323.589657*

*Il referente: Dott. Federico Pelfini
tel: 3357879403
mail: federico.pelfini@regione.piemonte.it*



PROVINCIA DI NOVARA

SETTORE AMBIENTE

Difesa del suolo - Funzione Deleghe Regionali Ambiente

PROTOCOLLO N. 9842/2024 DEL 11/04/2024

Novara, il 11/04/2024

Alla cortese attenzione di

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DEL PIEMONTE
NOVARA
DIP.NORDEST@PEC.ARPA.PIEMONTE.IT

REGIONE PIEMONTE COMPETITIVITÀ DEL
SISTEMA REGIONALE SETTORE POLIZIA
MINERARIA CAVE E MINIERE
PIAZZA PIEMONTE 1
TORINO, TO
ATTIVITAESTRATTIVE@CERT.REGIONE.PIEMONTE.IT

**OGGETTO: L.R. 23/2016. L.R. 45/1989, D.LGS. 42/2004.RINNOVO DELLA
CONCESSIONE MINERARIA DENOMINATA 'CUMIONA' SITA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGOMANERO (NO) - RICHIEDENTE:
SAVOINI GMG S.R.L. - R.D. 1443/1927
TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA**

Con riferimento alla procedura in oggetto ed alla luce della documentazione integrativa trasmessa con nota regionale n.7536 del 20/03/2024, l'Amministrazione scrivente, con la presente nota, fornisce il seguente parere di competenza.

Si prende atto del riconteggio dei volumi di progetto formulato nella nuova documentazione del Marzo 2024, in base ai quali il presente rinnovo è richiesto per un volume di scavo di 233.690 mc con necessità di 117.750 mc di terre e rocce da scavo di provenienza esterna per la realizzazione dei lavori di rimodellamento morfologico e di recupero ambientale per un periodo di 5 anni. Si prende, altresì, atto della diversa collocazione dell'intervento compensativo inizialmente previsto nel territorio della Provincia di Novara, in Comune di Barengo, e realizzato in altra provincia piemontese, per il quale agli atti dell'amministrazione scrivente non risulta alcuna comunicazione prodromica.

Premesso quanto, si esprime parere favorevole per quanto di competenza al rinnovo della concessione in oggetto a condizione che:

- entro al fine della primavera 2024 venga realizzata la barriera verde costituita da specie alberate di buon sviluppo, prevista dalla prescrizione n.20 della D.G.R. n.41-6960 del 23/12/2013, che avrebbe già dovuta essere realizzata entro il 2016. Si richiede che la relativa relazione di collaudo, redatta a firma di professionista abilitato in materia forestale, entro 15 giorni dal completamento dell'intervento, sia inviata anche ad ARPA (che legge p.c. la presente);

- nelle medesime tempistiche, sia avviata su istanza di parte, idonea procedura di verifica di ottemperanza ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, con invio anche ad ARPA (che legge p.c. la presente) quale soggetto deputato al controllo delle condizioni previste all'interno dei provvedimenti in materia di VIA. A tal riguardo, si suggerisce un approfondimento sulla seguente condizione ambientale indicata nel sopra richiamato Giudizio di Compatibilità Ambientale: *la realizzazione degli interventi di recupero ambientale dovrà avvenire in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione per la pronta riqualificazione ambientale*



dell'area". Infatti, sia in relazione agli esiti del sopralluogo che dall'analisi della documentazione presentata si rileva che dal confronto con la planimetria di scavo (riportata a pag.25 della Relazione Integrativa Marzo 2024) illustrativa dei settori ancora da scavare in relazione alle planimetrie di recupero riportate da pag.28 a pag.30, emergerebbe che gli scavi fino ad ora condotti (che riguardano oltre il 50% della volumetria iniziale di progetto così come ridefinita) non siano progrediti in stretta successione con una pronta riqualificazione dell'area. Inoltre, in relazione ai monitoraggi ambientali prescritti si rileva che il monitoraggio acustico a cadenza annuale, risulta incompleto per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2019. Ed infine, si rileva che l'interpretazione di non esecuzione del monitoraggio sulla fauna da parte degli Enti coinvolti nel procedimento non trova riscontro negli atti a disposizione dell'Amministrazione scrivente: il monitoraggio della fauna avrebbe consentito di valutare gli effetti dell'attività della miniera in un'area caratterizzata da delicatezza paesaggistico/ambientale, come peraltro ben evidenziato nei diversi pareri provinciali nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi nel 2013. Ed inoltre, si fa rilevare che la medesima D.G.R. n.41-6960 del 23/12/2013 di espressione del Giudizio di Compatibilità Ambientale, richiama che le attività devono essere condotte secondo il progetto presentato e nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche ed operative contenute nella documentazione progettuale (prescrizione n.12 dell'Allegato), e a tal proposito si richiama la Relazione di Recupero approvata (a firma Bruno-Troietto del 2011) che proprio per le caratteristiche ambientali dell'area indicava la necessità di una campagna di monitoraggio primaverile ed una autunnale ogni due anni per tutta la durata della concessione;

- poiché presso l'Amministrazione scrivente non risulta presente alcuna autorizzazione per il sito in esame relativa alle emissioni diffuse prodotte dall'attività, di cui alla parte V del D. Lgs. 152/2006, si richiede che nell'atto di rinnovo concessorio vengano inserite le seguenti prescrizioni operative:

1. durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
2. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto dalla Ditta a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
3. per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
4. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
5. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
6. deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area.

Distinti saluti.

Sottoscritta dal Dirigente

RABUFFETTI DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21

D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00004504 del 12/04/2024